



Chiara Vita
Compagnia di Assicurazioni Vita

FONDO PENSIONE APERTO

“SOLUZIONE PREVIDENTE”

(art. 12 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

REGOLAMENTO

una Società del Gruppo



REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1 . Denominazione
- Art.2 . Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art.3 . Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art.4 . Regime della forma pensionistica
- Art.5 . Destinatari
- Art.6 . Scelte di investimento
- Art.7 . Gestione degli investimenti
- Art.8 . Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art.9 . Contribuzione
- Art.10 . Determinazione della posizione individuale
- Art.11 . Prestazioni pensionistiche
- Art.12 . Erogazione della rendita
- Art.13 . Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.14 . Anticipazioni
- Art.15 . Prestazioni assicurative accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.16 . Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.17 . Banca depositaria
- Art.18 . Responsabile
- Art.19 . Organismo di sorveglianza
- Art.20 . Conflitti di interesse
- Art.21 . Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.22 . Modalità di adesione
- Art.23 . Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.24 . Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art.25 . Modifiche al Regolamento
- Art.26 . Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.27 . Cessione del Fondo
- Art.28 . Rinvio

Allegati:

- Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza
- Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1. – Denominazione

1. Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’Art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

1. Chiara Vita S.p.A., di seguito definita “compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 19/07/2006.

2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di seguito ISVAP, con provvedimento del 19/07/2006; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Desio, presso la sede della compagnia.

Art.3. – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5. – Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 3 comparti, come di seguito specificati:

- Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
- Soluzione Previdente – Linea 2;
- Soluzione Previdente – Linea 3.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'Art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'Art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

- **Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita**

Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.

Profilo di rischio: basso;

Obiettivo: perseguire una forte stabilità dei rendimenti attraverso una gestione volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, conservando il valore del capitale;

Contenuto: la politica d'investimento del comparto è esclusivamente orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche sia private, comprese le obbligazioni convertibili e/o warrant), parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri, denominati in Euro;

Limiti: il patrimonio del comparto non potrà essere investito in titoli di capitale, anche se rivenienti da conversione di obbligazioni convertibili e/o warrant.

- **Soluzione Previdente – Linea 2**

Profilo di rischio: medio;

Obiettivo: perseguire nel medio - lungo periodo un incremento del capitale investito attraverso la combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, senza che gli investimenti siano concentrati geograficamente in una particolare area o mercato;

Contenuto: la politica d'investimento mira a perseguire una struttura di portafoglio mista, orientata prevalentemente verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrant), titoli di capitale, parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri. Gli investimenti possono essere ricoperti utilizzando la strategia di gestione del rischio di cambio in valuta elaborata dal gestore degli investimenti. Questa copertura viene effettuata con l'utilizzo di contratti di valuta a termine e a pronti, contratti di opzioni o futures;

Limiti: l'investimento in titoli di capitale non potrà eccedere il 40% del patrimonio del comparto.

- **Soluzione Previdente – Linea 3**

Profilo di rischio: alto;

Obiettivo: perseguire nel lungo periodo un incremento del capitale investito attraverso la combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, senza che gli investimenti siano concentrati geograficamente in una particolare area o mercato;

Contenuto: la politica d'investimento mira a perseguire una struttura di portafoglio mista, orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrant), titoli di capitale, parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri. Gli investimenti obbligazionari possono essere ricoperti utilizzando la strategia di gestione del rischio di cambio in valuta elaborata dal gestore degli investimenti. Questa copertura viene effettuata con l'utilizzo di contratti di valuta a termine e a pronti, contratti di opzioni o futures;

Limiti: l'investimento in titoli di capitale non potrà eccedere il 70% del patrimonio del comparto.

L'adesione al comparto denominato "Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per i contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8. – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 20 Euro.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 15 Euro applicata annualmente sulla singola posizione e prelevata dal primo versamento dell'anno.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali, su base annua, in relazione della specifico comparto di investimento, prelevate dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza mensile:

Comparto di investimento	Commissione di gestione su base mensile (%)	Commissione di gestione su base annua (%)
Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita	0,0833	1,00
Soluzione Previdente – Linea 2	0,1083	1,30
Soluzione Previdente – Linea 3	0,1250	1,50

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo

svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) 25 Euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;
 - c.2) 0 Euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13;
 - c.3) 0 Euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;
 - c.4) 0 Euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;
 - c.5) 0 Euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6.
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n.3.
- e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie**, quali riportate nell'allegato n.4.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. – Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva, fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a) e b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'aderente stesso, alle persone da lui designate;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia, eventualmente

reversibile, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'aderente stesso, alle persone da lui designate.

3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote oppure classi di quote differenti nel caso in cui valgono le condizioni di cui all'articolo 8 comma 2 del presente documento.

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata al Banco di Desio e della Brianza S.p.A., di seguito "banca depositaria", con sede sociale in Desio.
2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18. – Responsabile

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'Art.5, comma 4 del Decreto.

2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.

2. La compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.
2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Chiara Vita S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. – Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. – Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di

cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;

ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;

ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;

ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;

v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno.

Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;

- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. – Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.

2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1. -Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

2. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
3. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3. -Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la Compagnia si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, e a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

Art.4. -Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di

ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. -Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7. -Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art.8. -Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO N.3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il presente allegato regola le condizioni per l'erogazione della rendita vitalizia, secondo le norme previste dal D.Lgs. 174/95 "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita"; detta attività rientra nella gestione assicurativa di Ramo I° di cui al punto A) della Tabella allegata al Decreto Legislativo n° 174 del 17 marzo 1995.

Art. 1 - Prestazioni di rendita

Ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento, la compagnia garantisce all'assicurato la corresponsione di una rendita immediata vitalizia rivalutabile, pagabile in rate posticipate, impiegando il montante contributivo maturato in capo all'iscritto, integrato dalla eventuale garanzia di risultato ed al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'iscritto stesso.

E' data facoltà all'iscritto al Fondo, almeno 30 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, di convertire l'ammontare relativo alla posizione individuale maturata in una delle seguenti rendite vitalizie a versamento unico:

- a) una rendita immediata vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- b) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. Successivamente la rendita verrà corrisposta all'assicurato se e finché questi sarà in vita;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.
Successivamente detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita ed in seguito, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

La rendita vitalizia in erogazione non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

Per tutti i pagamenti del Fondo debbono essere preventivamente consegnati allo stesso – distintamente per il tipo di richiesta effettuata – i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare i Beneficiari aventi diritto:

- Autocertificazione dell'aderente nella quale si dichiara – come indicato all'Art. 11 "Prestazioni pensionistiche" del Regolamento del Fondo – il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione complementare, ovvero:
 - Compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con

- un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo, in caso di richiesta della pensione complementare di vecchiaia;
- Cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo ed un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio, in caso di richiesta della pensione complementare di anzianità;
- Dichiarazione dell'aderente nella quale venga specificata la quota che si vuole venga liquidata in linea capitale – come indicato all'Art. 11 "Prestazioni pensionistiche" del Regolamento del Fondo;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente od autocertificazione conseguita ai soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni, accompagnata da un documento di riconoscimento valido esibito dall'aderente (che deve essere inviato annualmente al Fondo);
- Denominazione dell'Istituto Bancario, C.A.B. ed A.B.I. e numero conto corrente bancario dell'aderente.

Per tutti i pagamenti conseguenti al decesso dell'aderente debbono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte dell'aderente;
- dati anagrafici e fiscali dei Beneficiari o del Reversionario;
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di beneficiario minorenni o incapace;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla compagnia.

Il Fondo si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, per motivi di legge, per definire la liquidazione dell'importo spettante. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse), a partire dal termine stesso, a favore dell'aderente o dei beneficiari aventi diritto.

Art. 2 - Periodicità di liquidazione

1. La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, a scelta dell'assicurato, può essere frazionata in rate con cadenza mensile o bimestrale o trimestrale o quadrimestrale o semestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno.
2. Il frazionamento della rendita non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Art. 3 - Premio

L'ammontare relativo alla posizione individuale in capo all'aderente (al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e dell'imposta di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n° 1216, così come modificata dal comma 11 dell'Art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124) integrato dalla eventuale garanzia di risultato e dedotto dell'eventuale prestazione in forma di capitale di cui all'Art. 11 del Regolamento, viene impiegato in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

Il versamento del premio da parte del Fondo a favore della Speciale "Remunera Più" avviene al momento di entrata in vigore dell'assicurazione così come definito al successivo Art. 6.

Art. 4 - Modalità di calcolo della rendita iniziale

1. L'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile viene determinato moltiplicando il premio di cui al precedente Art. 3, al netto del costo di 50 Euro di cui al successivo Art. 5, per il coefficiente di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'Art. 11 del Regolamento e dividendo il risultato ottenuto per 1.000;

2. I coefficienti attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate, e sono dipendenti dal sesso, dall'anno di nascita e dall'età assicurativa raggiunta dall'aderente alla data di decorrenza della rendita vitalizia, oltre che dal frazionamento della rendita prescelto.
3. I coefficienti di conversione relativi alle forme di cui all'Art. 1 lettera b) attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate; quelli di cui all'Art. 1 lettera a) e c) sono riportati nelle tabelle allegate solo per alcune combinazioni di età, mentre quelli relativi alle combinazioni non riportate possono essere richiesti in qualunque momento, e comunque prima della conversione della posizione individuale in prestazione pensionistica, e sono depositati presso la sede del Fondo.

In caso di scelta del frazionamento della rendita sub annuale, l'importo ottenuto con i relativi coefficienti corrisponde all'importo annuo; l'ammontare delle singole rate si ottiene dividendo tale importo annuo per il numero delle rate prescelto.

I coefficienti attualmente in vigore per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia di cui ai precedenti punti 2. e 3. sono stati determinati in base alla tavola di sopravvivenza desunta dalla tavola di mortalità denominata "IPSS5", distinta in base al sesso e pubblicata dall'ANIA per questo tipo di forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche elaborate dall'ISTAT, applicando un tasso tecnico pari all'1% annuo composto posticipato.

Nel periodo di versamento dei contributi da parte dell'aderente (prima della erogazione della rendita) i coefficienti di conversione di cui ai precedenti punti 2. e 3. possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione. Pertanto, i coefficienti, riportati nelle tabelle, sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

Ogni eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all'aderente dal Fondo Pensione.

Art. 5 - Costi di gestione e pagamento rendita

Nella fase di conversione del premio in rendita è previsto un costo a carico dell'aderente pari a 50 Euro da decurtare dal premio stesso.

Il costo per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita vitalizia è pari all'1,25% della rendita stessa.

Nella fase di erogazione della rendita, come successivamente indicato nell'Art. 8 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata" la compagnia trattiene dal rendimento annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Remunera Più" una commissione che può arrivare sino all'1,2%.

Art. 6 - Entrata in vigore dell'assicurazione

1. L'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta di erogazione per gli Assicurati che ne abbiano fatto richiesta entro il 20 del mese; per gli Assicurati che effettuano la richiesta tra il 21 e la fine del mese, l'assicurazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta. In entrambi i casi è necessario il raggiungimento dei requisiti previsti dall'Art. 11 del Regolamento.
2. L'entrata in vigore dell'assicurazione viene indicata per iscritto all'aderente.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'assicurato e/o dell'eventuale Reversionario di cui all'Art. 1 comporta in ogni caso la rettifica, in base alle età reali, della rendita assicurata.

Art. 8 - Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata

Il contratto di rendita, in cui viene riversato il premio come individuato al precedente Art. 3, appartiene ad una speciale categoria di contratti alla quale la compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

La compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita assicurata in base alle condizioni che seguono.

La compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo Pensione, attraverso la Gestione Speciale denominata "Remunera più" con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione stessa di seguito riportato.

A) Misura della Rivalutazione

Al 31 dicembre di ciascun anno viene determinato il rendimento su base annua realizzato al 31 ottobre (immediatamente precedente). Il rendimento annuale viene determinato rapportando il risultato finanziario di "Remunera più" al valore medio degli investimenti per tale periodo. Tale rendimento è al netto degli oneri specifici degli investimenti e degli oneri dovuti alla società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Il rendimento netto da riconoscere agli Assicurati è pari al suddetto rendimento, diminuito al più dell'1,2% (commissione di gestione annuale).

La misura annua effettiva di rivalutazione della rendita si ottiene sottraendo dal rendimento netto riconosciuto il tasso tecnico di cui all'Art. 4, già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione, e scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso tecnico. Qualora tale misura annua effettiva di rivalutazione risultasse negativa, per l'anno in questione la rivalutazione della rendita sarà nulla.

B) Rivalutazione delle prestazioni

1. Al primo gennaio di ciascun anno, la rendita vitalizia viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
2. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A) "Misura di rivalutazione", entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.
3. La rendita rivalutata sarà determinata moltiplicando la rendita in vigore nel periodo annuale precedente per la misura annua effettiva di rivalutazione e sommando tale importo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente; la prima rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis in funzione della data di conversione del premio in rendita vitalizia.
4. L'aumento annuale della rendita verrà annualmente comunicato all'aderente dalla compagnia.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Tasse ed imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

REGOLAMENTO DEL FONDO REMUNERA PIÙ

Art. 1

Viene attuata una forma di Gestione Speciale degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, denominata Remunera più (nel seguito Fondo). Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

Il Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento di periodo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.

Art. 3

Il rendimento di periodo del Fondo viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario precedenti, rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quel periodo, al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo– al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, dettagliatamente elencate nell'Allegato n.3.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà della compagnia.

Per valore medio del Fondo nel periodo considerato, si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività nel Fondo. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla verifica coincide con l'anno solare.

Art. 4

La compagnia si riserva di modificare il regolamento del Fondo a seguito di mutamenti dell'attuale legislazione ovvero per ottemperare ad indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 5

La valuta di riferimento è l'Euro.

Art. 6

La Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	33,378	33,098	33,006	32,960	32,915	32,869
51	34,146	33,854	33,757	33,709	33,661	33,614
52	34,956	34,650	34,549	34,498	34,448	34,398
53	35,811	35,489	35,383	35,330	35,278	35,225
54	36,712	36,374	36,263	36,207	36,152	36,097
55	37,665	37,309	37,192	37,133	37,075	37,017
56	38,672	38,297	38,174	38,113	38,051	37,990
57	39,740	39,344	39,214	39,149	39,085	39,020
58	40,874	40,455	40,318	40,249	40,181	40,113
59	42,079	41,636	41,490	41,418	41,345	41,273
60	43,362	42,891	42,737	42,660	42,583	42,507
61	44,727	44,226	44,062	43,980	43,898	43,817
62	46,176	45,643	45,468	45,381	45,294	45,207
63	47,718	47,148	46,962	46,869	46,776	46,684
64	49,361	48,752	48,552	48,453	48,354	48,256
65	51,114	50,461	50,247	50,141	50,035	49,929
66	52,987	52,286	52,056	51,942	51,829	51,716
67	54,993	54,238	53,991	53,868	53,746	53,624
68	57,145	56,330	56,064	55,931	55,800	55,669
69	59,458	58,576	58,288	58,145	58,003	57,862
70	61,947	60,991	60,679	60,524	60,369	60,216
71	64,629	63,589	63,249	63,081	62,913	62,747
72	67,529	66,394	66,024	65,841	65,658	65,477
73	70,681	69,438	69,034	68,833	68,634	68,436
74	74,124	72,758	72,315	72,095	71,876	71,659
75	77,898	76,391	75,902	75,660	75,419	75,180
76	82,034	80,365	79,824	79,556	79,290	79,026
77	86,550	84,695	84,094	83,797	83,501	83,208
78	91,458	89,389	88,720	88,389	88,060	87,734
79	96,760	94,447	93,700	93,331	92,965	92,602
80	102,486	99,895	99,060	98,648	98,239	97,833
81	108,708	105,797	104,861	104,399	103,941	103,488
82	115,520	112,238	111,185	110,666	110,151	109,642
83	123,056	119,338	118,149	117,563	116,982	116,408
84	131,463	127,230	125,878	125,213	124,555	123,904
85	140,744	135,903	134,362	133,605	132,856	132,115

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	30,751	30,514	30,435	30,396	30,357	30,319
51	31,381	31,134	31,052	31,012	30,971	30,931
52	32,043	31,785	31,700	31,658	31,615	31,573
53	32,738	32,469	32,380	32,336	32,292	32,248
54	33,469	33,188	33,095	33,049	33,003	32,957
55	34,239	33,945	33,848	33,800	33,752	33,704
56	35,052	34,744	34,642	34,591	34,541	34,491
57	35,911	35,587	35,481	35,428	35,375	35,322
58	36,821	36,481	36,369	36,313	36,258	36,202
59	37,787	37,429	37,311	37,252	37,194	37,135
60	38,812	38,434	38,310	38,248	38,187	38,125
61	39,903	39,504	39,372	39,307	39,242	39,177
62	41,063	40,640	40,502	40,432	40,364	40,295
63	42,297	41,849	41,702	41,629	41,556	41,483
64	43,614	43,137	42,981	42,903	42,826	42,748
65	45,022	44,514	44,348	44,265	44,182	44,100
66	46,522	45,981	45,803	45,715	45,627	45,539
67	48,134	47,555	47,365	47,270	47,176	47,083
68	49,867	49,245	49,041	48,940	48,839	48,739
69	51,732	51,063	50,844	50,735	50,627	50,519
70	53,742	53,021	52,785	52,668	52,551	52,435
71	55,912	55,132	54,877	54,750	54,624	54,498
72	58,260	57,413	57,136	56,999	56,862	56,726
73	60,816	59,894	59,593	59,444	59,295	59,147
74	63,613	62,605	62,276	62,113	61,951	61,789
75	66,674	65,568	65,207	65,028	64,850	64,673
76	70,035	68,815	68,417	68,220	68,025	67,830
77	73,721	72,371	71,932	71,714	71,498	71,283
78	77,768	76,267	75,779	75,538	75,298	75,059
79	82,200	80,525	79,981	79,712	79,445	79,180
80	87,052	85,175	84,567	84,267	83,968	83,672
81	92,371	90,260	89,578	89,241	88,906	88,574
82	98,238	95,854	95,085	94,705	94,328	93,954
83	104,730	102,025	101,154	100,725	100,298	99,876
84	111,953	108,868	107,877	107,388	106,904	106,424
85	119,908	116,376	115,244	114,687	114,135	113,588

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	33,354	33,075	32,983	32,937	32,892	32,846
51	34,119	33,827	33,731	33,683	33,635	33,588
52	34,925	34,619	34,518	34,468	34,418	34,368
53	35,774	35,453	35,348	35,295	35,243	35,190
54	36,670	36,333	36,222	36,167	36,112	36,057
55	37,616	37,261	37,145	37,086	37,029	36,971
56	38,616	38,242	38,119	38,058	37,997	37,936
57	39,675	39,280	39,151	39,086	39,022	38,957
58	40,797	40,380	40,243	40,175	40,107	40,039
59	41,988	41,546	41,401	41,329	41,257	41,185
60	43,252	42,783	42,629	42,553	42,477	42,401
61	44,593	44,095	43,932	43,851	43,770	43,689
62	46,015	45,486	45,312	45,225	45,139	45,053
63	47,525	46,960	46,775	46,682	46,591	46,499
64	49,129	48,526	48,328	48,230	48,132	48,034
65	50,836	50,190	49,978	49,873	49,769	49,664
66	52,654	51,962	51,735	51,622	51,510	51,398
67	54,593	53,849	53,606	53,485	53,364	53,244
68	56,665	55,864	55,602	55,472	55,342	55,213
69	58,882	58,017	57,735	57,594	57,455	57,316
70	61,257	60,321	60,016	59,864	59,713	59,563
71	63,803	62,789	62,458	62,293	62,130	61,968
72	66,538	65,436	65,077	64,898	64,721	64,545
73	69,484	68,283	67,892	67,698	67,505	67,313
74	72,659	71,347	70,920	70,708	70,498	70,289
75	76,078	74,641	74,174	73,942	73,713	73,484
76	79,750	78,172	77,660	77,406	77,154	76,904
77	83,671	81,936	81,373	81,095	80,818	80,544
78	87,839	85,929	85,310	85,004	84,700	84,399
79	92,249	90,144	89,463	89,127	88,793	88,462
80	96,905	94,584	93,836	93,466	93,098	92,734
81	101,831	99,272	98,447	98,040	97,636	97,236
82	107,047	104,223	103,314	102,866	102,421	101,981
83	112,577	109,458	108,456	107,962	107,473	106,987
84	118,427	114,980	113,875	113,331	112,792	112,257
85	124,529	120,724	119,506	118,907	118,313	117,726

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
(SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	30,735	30,498	30,420	30,381	30,342	30,303
51	31,364	31,117	31,035	30,994	30,954	30,914
52	32,023	31,766	31,681	31,638	31,596	31,554
53	32,716	32,447	32,359	32,315	32,271	32,227
54	33,445	33,164	33,071	33,025	32,979	32,933
55	34,212	33,918	33,822	33,773	33,725	33,677
56	35,022	34,714	34,613	34,562	34,512	34,462
57	35,878	35,555	35,449	35,396	35,343	35,290
58	36,784	36,444	36,333	36,277	36,222	36,166
59	37,744	37,387	37,269	37,211	37,153	37,094
60	38,763	38,386	38,262	38,201	38,139	38,078
61	39,846	39,448	39,317	39,252	39,187	39,122
62	40,996	40,575	40,436	40,368	40,299	40,231
63	42,219	41,772	41,625	41,552	41,480	41,407
64	43,521	43,047	42,891	42,813	42,736	42,659
65	44,911	44,407	44,241	44,158	44,076	43,995
66	46,392	45,854	45,677	45,589	45,502	45,415
67	47,979	47,404	47,215	47,121	47,028	46,934
68	49,681	49,064	48,862	48,761	48,661	48,562
69	51,509	50,846	50,629	50,521	50,414	50,307
70	53,475	52,761	52,527	52,411	52,295	52,180
71	55,591	54,820	54,568	54,442	54,318	54,193
72	57,874	57,039	56,766	56,630	56,495	56,361
73	60,348	59,440	59,143	58,996	58,850	58,704
74	63,034	62,044	61,721	61,561	61,401	61,243
75	65,947	64,865	64,512	64,336	64,162	63,989
76	69,108	67,920	67,533	67,341	67,150	66,961
77	72,531	71,224	70,798	70,587	70,378	70,169
78	76,232	74,789	74,320	74,087	73,857	73,627
79	80,221	78,625	78,106	77,850	77,595	77,342
80	84,509	82,739	82,165	81,881	81,599	81,319
81	89,109	87,143	86,507	86,192	85,880	85,570
82	94,044	91,857	91,150	90,801	90,455	90,111
83	99,321	96,885	96,100	95,712	95,327	94,945
84	104,949	102,233	101,358	100,927	100,499	100,075
85	110,875	107,848	106,876	106,396	105,921	105,449

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
(SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	33,279	33,001	32,909	32,863	32,818	32,773
51	34,032	33,742	33,646	33,598	33,551	33,503
52	34,824	34,520	34,420	34,370	34,320	34,271
53	35,658	35,339	35,234	35,181	35,129	35,077
54	36,534	36,199	36,089	36,034	35,980	35,925
55	37,456	37,105	36,989	36,931	36,874	36,817
56	38,428	38,058	37,936	37,875	37,815	37,755
57	39,452	39,062	38,934	38,870	38,806	38,743
58	40,533	40,121	39,986	39,918	39,851	39,784
59	41,673	41,238	41,095	41,024	40,953	40,883
60	42,877	42,417	42,265	42,190	42,115	42,041
61	44,147	43,659	43,499	43,419	43,340	43,260
62	45,484	44,966	44,796	44,712	44,628	44,544
63	46,893	46,343	46,163	46,073	45,984	45,895
64	48,380	47,795	47,603	47,507	47,412	47,318
65	49,948	49,324	49,120	49,018	48,917	48,816
66	51,603	50,938	50,720	50,611	50,503	50,396
67	53,349	52,638	52,405	52,289	52,174	52,060
68	55,188	54,428	54,179	54,056	53,933	53,810
69	57,124	56,309	56,043	55,911	55,779	55,648
70	59,153	58,280	57,995	57,854	57,713	57,573
71	61,275	60,339	60,034	59,882	59,731	59,581
72	63,490	62,485	62,158	61,995	61,833	61,673
73	65,797	64,719	64,367	64,193	64,020	63,847
74	68,195	67,038	66,661	66,474	66,288	66,103
75	70,676	69,434	69,030	68,829	68,630	68,432
76	73,226	71,893	71,459	71,245	71,031	70,819
77	75,820	74,392	73,928	73,698	73,470	73,243
78	78,434	76,907	76,411	76,165	75,921	75,679
79	81,039	79,410	78,881	78,620	78,360	78,102
80	83,609	81,877	81,315	81,037	80,761	80,487
81	86,125	84,287	83,692	83,398	83,105	82,815
82	88,561	86,620	85,991	85,680	85,372	85,065
83	90,891	88,847	88,186	87,859	87,534	87,212
84	93,081	90,938	90,246	89,904	89,564	89,227
85	95,091	92,856	92,134	91,777	91,423	91,072

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
(SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	30,688	30,452	30,374	30,335	30,296	30,257
51	31,312	31,065	30,984	30,944	30,903	30,863
52	31,965	31,709	31,624	31,582	31,540	31,498
53	32,652	32,384	32,296	32,252	32,208	32,164
54	33,373	33,094	33,001	32,955	32,910	32,864
55	34,132	33,840	33,743	33,695	33,647	33,600
56	34,931	34,625	34,524	34,474	34,424	34,374
57	35,775	35,454	35,348	35,295	35,243	35,190
58	36,665	36,328	36,217	36,162	36,107	36,052
59	37,607	37,253	37,136	37,078	37,020	36,962
60	38,604	38,230	38,107	38,046	37,985	37,924
61	39,659	39,265	39,135	39,071	39,007	38,942
62	40,777	40,360	40,223	40,155	40,087	40,020
63	41,961	41,520	41,375	41,303	41,231	41,159
64	43,217	42,749	42,595	42,519	42,443	42,367
65	44,552	44,055	43,892	43,811	43,730	43,649
66	45,967	45,439	45,265	45,179	45,093	45,007
67	47,475	46,911	46,726	46,634	46,543	46,451
68	49,080	48,477	48,280	48,182	48,084	47,987
69	50,787	50,142	49,931	49,826	49,721	49,617
70	52,601	51,910	51,684	51,571	51,459	51,348
71	54,527	53,784	53,542	53,421	53,301	53,181
72	56,568	55,769	55,508	55,378	55,249	55,121
73	58,732	57,872	57,591	57,451	57,312	57,174
74	61,024	60,096	59,793	59,643	59,493	59,344
75	63,439	62,437	62,109	61,947	61,786	61,625
76	65,972	64,889	64,536	64,360	64,186	64,013
77	68,611	67,439	67,058	66,869	66,681	66,493
78	71,336	70,071	69,659	69,455	69,252	69,050
79	74,125	72,760	72,316	72,096	71,877	71,660
80	76,950	75,480	75,002	74,766	74,531	74,297
81	79,783	78,204	77,692	77,438	77,186	76,935
82	82,596	80,904	80,356	80,084	79,814	79,547
83	85,348	83,544	82,959	82,669	82,382	82,097
84	88,003	86,085	85,464	85,157	84,852	84,550
85	90,506	88,479	87,823	87,499	87,177	86,858

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE
TOTALMENTE
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina											
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,075	40,782	41,480	42,165	42,833	43,481	44,107	44,707	45,279	45,824	46,338
66		40,517	41,278	42,033	42,779	43,510	44,224	44,917	45,585	46,228	46,841	47,423
67		40,936	41,750	42,563	43,370	44,167	44,950	45,714	46,455	47,171	47,860	48,516
68		41,329	42,196	43,067	43,937	44,801	45,654	46,492	47,310	48,106	48,875	49,614
69		41,696	42,615	43,544	44,476	45,408	46,334	47,249	48,148	49,027	49,883	50,709
70		42,037	43,007	43,991	44,986	45,986	46,985	47,979	48,962	49,929	50,877	51,797
71		42,352	43,370	44,410	45,465	46,532	47,606	48,679	49,748	50,807	51,851	52,871
72		42,641	43,706	44,798	45,913	47,047	48,193	49,348	50,503	51,656	52,800	53,926
73		42,906	44,015	45,158	46,330	47,528	48,747	49,981	51,224	52,473	53,720	54,956
74		43,147	44,298	45,488	46,715	47,975	49,265	50,578	51,909	53,254	54,606	55,955
75		43,366	44,555	45,790	47,069	48,389	49,746	51,136	52,554	53,995	55,453	56,919

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE
TOTALMENTE
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio											
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,075	40,517	40,936	41,329	41,696	42,037	42,352	42,641	42,906	43,147	43,366
66		40,782	41,278	41,750	42,196	42,615	43,007	43,370	43,706	44,015	44,298	44,555
67		41,480	42,033	42,563	43,067	43,544	43,991	44,410	44,798	45,158	45,488	45,790
68		42,165	42,779	43,370	43,937	44,476	44,986	45,465	45,913	46,330	46,715	47,069
69		42,833	43,510	44,167	44,801	45,408	45,986	46,532	47,047	47,528	47,975	48,389
70		43,481	44,224	44,950	45,654	46,334	46,985	47,606	48,193	48,747	49,265	49,746
71		44,107	44,917	45,714	46,492	47,249	47,979	48,679	49,348	49,981	50,578	51,136
72		44,707	45,585	46,455	47,310	48,148	48,962	49,748	50,503	51,224	51,909	52,554
73		45,279	46,228	47,171	48,106	49,027	49,929	50,807	51,656	52,473	53,254	53,995
74		45,824	46,841	47,860	48,875	49,883	50,877	51,851	52,800	53,720	54,606	55,453
75		46,338	47,423	48,516	49,614	50,709	51,797	52,871	53,926	54,956	55,955	56,919

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.
 Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL 60%
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina											
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		43,782	44,285	44,776	45,252	45,711	46,152	46,573	46,972	47,350	47,705	48,038
66		44,633	45,183	45,722	46,248	46,758	47,250	47,722	48,172	48,600	49,005	49,385
67		45,488	46,087	46,677	47,256	47,820	48,367	48,895	49,401	49,884	50,343	50,777
68		46,346	46,996	47,640	48,274	48,896	49,502	50,089	50,655	51,200	51,719	52,213
69		47,207	47,909	48,608	49,301	49,983	50,651	51,303	51,935	52,545	53,131	53,690
70		48,070	48,825	49,581	50,334	51,079	51,814	52,534	53,236	53,917	54,576	55,207
71		48,932	49,742	50,556	51,371	52,182	52,986	53,778	54,555	55,313	56,050	56,761
72		49,794	50,660	51,533	52,412	53,291	54,167	55,035	55,891	56,731	57,553	58,350
73		50,656	51,577	52,511	53,455	54,404	55,355	56,302	57,241	58,169	59,081	59,971
74		51,517	52,494	53,489	54,499	55,520	56,547	57,577	58,603	59,623	60,632	61,622
75		52,374	53,406	54,463	55,540	56,634	57,740	58,854	59,971	61,088	62,198	63,295

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL 60%
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio											
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		41,879	42,167	42,438	42,691	42,925	43,141	43,339	43,521	43,686	43,836	43,971
66		42,855	43,182	43,491	43,780	44,050	44,300	44,530	44,742	44,936	45,112	45,272
67		43,856	44,225	44,576	44,906	45,215	45,504	45,772	46,019	46,245	46,453	46,641
68		44,881	45,296	45,692	46,067	46,421	46,753	47,063	47,349	47,614	47,858	48,080
69		45,927	46,392	46,837	47,262	47,666	48,046	48,403	48,735	49,044	49,329	49,590
70		46,994	47,512	48,011	48,490	48,948	49,382	49,791	50,175	50,534	50,866	51,173
71		48,080	48,654	49,211	49,749	50,266	50,759	51,227	51,669	52,083	52,470	52,830
72		49,182	49,816	50,435	51,036	51,617	52,175	52,708	53,214	53,692	54,141	54,560
73		50,303	51,000	51,685	52,354	53,004	53,633	54,236	54,813	55,362	55,881	56,368
74		51,442	52,205	52,959	53,700	54,425	55,129	55,811	56,467	57,094	57,691	58,255
75		52,593	53,425	54,252	55,069	55,873	56,660	57,425	58,167	58,881	59,565	60,216

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE
TOTALMENTE
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina											
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,052	40,756	41,450	42,130	42,793	43,434	44,052	44,643	45,205	45,736	46,235
66		40,491	41,248	41,999	42,739	43,464	44,171	44,855	45,512	46,141	46,740	47,304
67		40,906	41,716	42,524	43,325	44,115	44,889	45,642	46,371	47,072	47,743	48,379
68		41,296	42,158	43,023	43,885	44,741	45,584	46,410	47,214	47,992	48,741	49,455
69		41,659	42,572	43,494	44,418	45,340	46,254	47,155	48,037	48,896	49,728	50,525
70		41,995	42,958	43,935	44,920	45,908	46,894	47,872	48,834	49,778	50,697	51,584
71		42,304	43,315	44,345	45,390	46,444	47,502	48,556	49,602	50,633	51,643	52,624
72		42,587	43,644	44,725	45,828	46,946	48,075	49,206	50,335	51,455	52,560	53,639
73		42,845	43,944	45,075	46,233	47,413	48,611	49,819	51,031	52,242	53,442	54,623
74		43,078	44,218	45,394	46,605	47,845	49,110	50,393	51,688	52,988	54,287	55,571
75		43,289	44,465	45,684	46,944	48,242	49,571	50,927	52,302	53,691	55,087	56,477

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE
TOTALMENTE
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio											
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,052	40,491	40,906	41,296	41,659	41,995	42,304	42,587	42,845	43,078	43,289
66		40,756	41,248	41,716	42,158	42,572	42,958	43,315	43,644	43,944	44,218	44,465
67		41,450	41,999	42,524	43,023	43,494	43,935	44,345	44,725	45,075	45,394	45,684
68		42,130	42,739	43,325	43,885	44,418	44,920	45,390	45,828	46,233	46,605	46,944
69		42,793	43,464	44,115	44,741	45,340	45,908	46,444	46,946	47,413	47,845	48,242
70		43,434	44,171	44,889	45,584	46,254	46,894	47,502	48,075	48,611	49,110	49,571
71		44,052	44,855	45,642	46,410	47,155	47,872	48,556	49,206	49,819	50,393	50,927
72		44,643	45,512	46,371	47,214	48,037	48,834	49,602	50,335	51,031	51,688	52,302
73		45,205	46,141	47,072	47,992	48,896	49,778	50,633	51,455	52,242	52,988	53,691
74		45,736	46,740	47,743	48,741	49,728	50,697	51,643	52,560	53,442	54,287	55,087
75		46,235	47,304	48,379	49,455	50,525	51,584	52,624	53,639	54,623	55,571	56,477

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL
60%
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina											
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		43,499	43,994	44,477	44,944	45,394	45,825	46,235	46,624	46,990	47,333	47,652
66		44,308	44,848	45,377	45,892	46,391	46,871	47,330	47,767	48,181	48,571	48,935
67		45,115	45,702	46,280	46,846	47,396	47,929	48,441	48,931	49,397	49,838	50,251
68		45,920	46,555	47,183	47,801	48,406	48,995	49,564	50,110	50,633	51,130	51,599
69		46,718	47,402	48,083	48,756	49,417	50,065	50,694	51,301	51,885	52,444	52,973
70		47,507	48,241	48,975	49,704	50,424	51,133	51,825	52,498	53,148	53,772	54,367
71		48,284	49,068	49,855	50,642	51,423	52,195	52,953	53,693	54,413	55,108	55,774
72		49,046	49,880	50,722	51,566	52,409	53,246	54,072	54,884	55,677	56,447	57,188
73		49,793	50,677	51,572	52,474	53,379	54,282	55,179	56,064	56,933	57,782	58,604
74		50,521	51,454	52,403	53,363	54,330	55,301	56,269	57,229	58,178	59,109	60,015
75		51,229	52,210	53,211	54,228	55,258	56,295	57,335	58,372	59,401	60,418	61,412

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL
60%
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio											
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		41,738	42,023	42,290	42,539	42,769	42,981	43,175	43,352	43,511	43,656	43,785
66		42,691	43,014	43,318	43,603	43,868	44,113	44,338	44,544	44,731	44,901	45,053
67		43,666	44,030	44,375	44,699	45,003	45,285	45,546	45,786	46,005	46,204	46,384
68		44,659	45,068	45,457	45,825	46,172	46,496	46,797	47,075	47,331	47,564	47,775
69		45,668	46,124	46,561	46,978	47,372	47,742	48,089	48,410	48,707	48,980	49,228
70		46,689	47,196	47,685	48,153	48,600	49,021	49,418	49,788	50,132	50,449	50,740
71		47,719	48,280	48,824	49,348	49,850	50,328	50,780	51,205	51,601	51,969	52,308
72		48,753	49,371	49,974	50,558	51,120	51,659	52,171	52,655	53,110	53,535	53,928
73		49,792	50,469	51,132	51,779	52,407	53,011	53,588	54,138	54,657	55,145	55,600
74		50,830	51,568	52,295	53,009	53,704	54,378	55,026	55,647	56,237	56,794	57,317
75		51,860	52,661	53,454	54,237	55,004	55,751	56,475	57,171	57,838	58,471	59,069

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.
 Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE TOTALMENTE
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina											
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,077	40,785	41,483	42,168	42,837	43,486	44,112	44,713	45,287	45,832	46,348
66		40,520	41,281	42,037	42,783	43,515	44,230	44,924	45,593	46,236	46,851	47,434
67		40,939	41,754	42,567	43,375	44,173	44,956	45,721	46,463	47,181	47,871	48,530
68		41,332	42,200	43,072	43,942	44,807	45,661	46,501	47,320	48,118	48,889	49,629
69		41,700	42,620	43,549	44,482	45,415	46,342	47,258	48,159	49,040	49,899	50,728
70		42,041	43,012	43,998	44,993	45,994	46,995	47,990	48,975	49,944	50,894	51,818
71		42,357	43,376	44,417	45,473	46,542	47,617	48,692	49,763	50,824	51,871	52,895
72		42,647	43,713	44,806	45,922	47,057	48,206	49,362	50,520	51,676	52,823	53,954
73		42,912	44,022	45,166	46,340	47,540	48,761	49,997	51,243	52,495	53,746	54,988
74		43,154	44,306	45,498	46,727	47,989	49,281	50,597	51,931	53,280	54,637	55,993
75		43,374	44,564	45,801	47,082	48,405	49,765	51,158	52,579	54,025	55,489	56,962

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE TOTALMENTE
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio											
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,077	40,520	40,939	41,332	41,700	42,041	42,357	42,647	42,912	43,154	43,374
66		40,785	41,281	41,754	42,200	42,620	43,012	43,376	43,713	44,022	44,306	44,564
67		41,483	42,037	42,567	43,072	43,549	43,998	44,417	44,806	45,166	45,498	45,801
68		42,168	42,783	43,375	43,942	44,482	44,993	45,473	45,922	46,340	46,727	47,082
69		42,837	43,515	44,173	44,807	45,415	45,994	46,542	47,057	47,540	47,989	48,405
70		43,486	44,230	44,956	45,661	46,342	46,995	47,617	48,206	48,761	49,281	49,765
71		44,112	44,924	45,721	46,501	47,258	47,990	48,692	49,362	49,997	50,597	51,158
72		44,713	45,593	46,463	47,320	48,159	48,975	49,763	50,520	51,243	51,931	52,579
73		45,287	46,236	47,181	48,118	49,040	49,944	50,824	51,676	52,495	53,280	54,025
74		45,832	46,851	47,871	48,889	49,899	50,894	51,871	52,823	53,746	54,637	55,489
75		46,348	47,434	48,530	49,629	50,728	51,818	52,895	53,954	54,988	55,993	56,962

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni. Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE AL 60%
(SESSO MASCHILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Femmina										
	Maschio	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
65	43,866	44,371	44,864	45,343	45,804	46,247	46,669	47,071	47,451	47,808	48,143
66	44,730	45,283	45,825	46,354	46,866	47,361	47,835	48,288	48,719	49,127	49,510
67	45,600	46,203	46,797	47,379	47,946	48,497	49,028	49,537	50,024	50,487	50,924
68	46,477	47,131	47,778	48,417	49,042	49,653	50,244	50,815	51,363	51,888	52,385
69	47,358	48,065	48,769	49,466	50,153	50,827	51,484	52,121	52,736	53,328	53,893
70	48,242	49,004	49,766	50,524	51,276	52,017	52,743	53,452	54,140	54,806	55,445
71	49,129	49,946	50,768	51,590	52,409	53,220	54,021	54,805	55,572	56,318	57,038
72	50,019	50,892	51,775	52,662	53,551	54,436	55,314	56,180	57,031	57,863	58,671
73	50,913	51,844	52,789	53,743	54,704	55,666	56,625	57,577	58,518	59,443	60,347
74	51,813	52,802	53,810	54,834	55,868	56,910	57,955	58,996	60,032	61,058	62,065
75	52,720	53,767	54,840	55,933	57,044	58,168	59,300	60,436	61,573	62,704	63,823

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE AL 60%
(SESSO FEMMINILE, TESTA REVERSIONARIA SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	Maschio										
	Femmina	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
65	41,918	42,208	42,480	42,733	42,968	43,185	43,384	43,566	43,732	43,882	44,018
66	42,901	43,229	43,538	43,829	44,099	44,350	44,582	44,795	44,989	45,166	45,327
67	43,910	44,280	44,632	44,963	45,274	45,564	45,832	46,080	46,308	46,517	46,707
68	44,943	45,360	45,757	46,134	46,490	46,823	47,134	47,423	47,689	47,934	48,158
69	46,001	46,467	46,915	47,342	47,747	48,129	48,487	48,822	49,132	49,419	49,682
70	47,080	47,600	48,102	48,583	49,043	49,479	49,891	50,277	50,638	50,973	51,283
71	48,179	48,756	49,316	49,857	50,377	50,873	51,344	51,789	52,206	52,596	52,959
72	49,298	49,935	50,558	51,163	51,747	52,309	52,845	53,355	53,836	54,289	54,713
73	50,438	51,140	51,829	52,502	53,157	53,790	54,399	54,981	55,534	56,058	56,550
74	51,602	52,371	53,130	53,877	54,607	55,318	56,006	56,667	57,301	57,905	58,476
75	52,784	53,624	54,458	55,282	56,094	56,888	57,662	58,411	59,133	59,826	60,486

(*)Per il sesso maschile i valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

Per il sesso femminile i valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

ALLEGATO N.4

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.